

Processi verbali delle sedute del Consiglio regionale

XLVI SESSIONE STRAORDINARIA

Deliberazione n. 271 del 13 gennaio 2003

OGGETTO: LEGGE REGIONALE - "Costituzione del Centro Studi Giuridici e Politici".


	pres.	ass.		pres.	ass.
1 - Antonini Carlo		✓	16 - Liviantoni Carlo	✓	
2 - Baiardini Paolo	✓		17 - Lorenzetti Maria Rita		✓
3 - Bocci Gianpiero		✓	18 - Melasecche Germini Enrico	✓	
4 - Bonaduce Giorgio	✓		19 - Modena Fiammetta	✓	
5 - Bottini Lamberto		✓	20 - Monelli Danilo	✓	
6 - Brozzi Vannio	✓		21 - Pacioni Costantino	✓	
7 - Crescimbeni Paolo	✓		22 - Renzetti Francesco		✓
8 - Di Bartolo Federico	✓		23 - Ripa Di Meana Carlo		✓
9 - Donati Maurizio		✓	24 - Rosi Maurizio		✓
10 - Fasolo Marco	✓		25 - Rossi Luciano	✓	
11 - Finamonti Moreno		✓	26 - Sebastiani Enrico	✓	
12 - Girolamini Ada		✓	27 - Spadoni Urbani Ada		✓
13 - Gobbini Edoardo	✓		28 - Tippolotti Mauro	✓	
14 - Laffranco Pietro	✓		29 - Vinti Stefano	✓	
15 - Lignani Marchesani Giovanni Andrea	✓		30 - Zaffini Francesco	✓	

PRESIDENTE: Carlo LIVIANTONI

CONSIGLIERI SEGRETARI: Marco FASOLO

ESTENSORE: Rosanna MONTANUCCI

VERBALIZZANTE: Adriano PANFILI



OGGETTO N° 4

DELIBERAZIONE n° 271 del 13 gennaio 2003

LEGGE REGIONALE - "Costituzione del Centro Studi Giuridici e Politici".

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Brozzi, Liviantoni e Fasolo, concernente: "Costituzione del Centro Studi Giuridici e Politici", depositata alla Presidenza del Consiglio regionale in data 2.12.2002 e trasmessa alla I Commissione Consiliare permanente in data 2.12.2002 (ATTO N. 1483);

VISTO il parere e la relazione della I Commissione Consiliare Permanente illustrata dal relatore Presidente Costantino Pacioni (ATTO N. 1483/BIS);

VISTO l'emendamento presentato in aula ed approvato;

UDITI gli interventi dei Consiglieri regionali;

VISTA la legge regionale 26 maggio 1975, n. 38;

VISTA la legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 e successive modificazioni;


VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno;

con votazione separata articolo per articolo, sull'emendamento, nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato n. 11 voti favorevoli e n. 8 voti contrari, espressi nei modi di legge dai 19 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Costituzione del Centro Studi Giuridici e Politici", composta di n. 11 articoli, nel testo che segue:



Articolo 1

(Finalità)

1. Il Centro Studi Giuridici e Politici, con sede in Perugia, presso il Consiglio regionale, promuove studi e ricerche nel campo delle scienze giuridiche e politiche, allo scopo di contribuire alle dinamiche dell'istituzione regionale ed all'approfondimento delle problematiche di rilevante interesse per la comunità regionale umbra.
2. Il Centro a tal fine opera come strumento di promozione culturale e di ricerca, in grado di offrire riflessioni ed analisi caratterizzate da rigore scientifico e da pluralità di orientamenti.

Articolo 2

(Attività del Centro)

1. Il Centro persegue le proprie finalità mediante:
 - a) la promozione e l'organizzazione di convegni, seminari, corsi e altre manifestazioni di carattere scientifico e culturale;
 - b) la cura e la pubblicazione di volumi e periodici;
 - c) la realizzazione di ricerche;
 - d) la cura di rapporti di collaborazione e di scambi culturali e scientifici con enti e istituzioni nazionali ed internazionali;
 - e) l'organizzazione di altre iniziative idonee a perseguire gli scopi di cui all'articolo 1.

Articolo 3

(Statuto)

1. Il Centro ha personalità giuridica ed è dotato di autonomia statutaria e finanziaria.
2. Lo Statuto regola l'attività e il funzionamento del Centro.
3. Lo Statuto prevede:



- a) la composizione, le attribuzioni, le modalità di funzionamento degli organi, nonché i procedimenti per le relative nomine, anche in deroga a quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 4, della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 e successive modificazioni;
- b) le funzioni del Consiglio direttivo relative alla determinazione e attuazione dei programmi, ivi comprese quelle riguardanti l'instaurazione di rapporti di collaborazione esterna;
- c) la riserva al Consiglio regionale della nomina dei due terzi dei membri del Consiglio direttivo;
- d) la nomina del Presidente da parte del Consiglio Direttivo;
- e) il conferimento al Presidente di poteri di vigilanza e coordinamento per l'attuazione degli indirizzi e dei programmi;
- f) le modalità di ammissione e di esclusione dei soci, riservando la decisione all'Assemblea.

Articolo 4

(Soci)

1. Sono soci del centro associazioni culturali, enti ed istituzioni pubbliche e private, nonché persone fisiche, che ne condividono le finalità istituzionali.

Articolo 5


(Organi)

1. Sono organi del Centro:
- a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 6

(Entrate)

1. Le entrate del centro sono costituite da dotazioni della



regione, dalle quote dei soci, da altri contributi e da eventuali donazioni.

2. Per la realizzazione dei fini statutari il centro può utilizzare, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, uffici, mezzi e personale del Consiglio regionale.

Articolo 7 **(Rimborsi spese)**

1. Le cariche sociali sono gratuite.

2. Spetta ai componenti degli organi unicamente il rimborso delle spese di viaggio sostenute nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, secondo quanto prescritto dalla vigente normativa in materia.


Articolo 8 **(Bilanci)**

1. Il bilancio di previsione annuale corredato dal programma delle attività, predisposto dal Consiglio direttivo, è approvato dall'Assemblea dei soci ed è inviato al Consiglio regionale entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno.

2. Il conto consuntivo corredato dalla relazione in ordine all'attività svolta nell'anno precedente, predisposto dal Consiglio direttivo, è approvato dall'Assemblea dei soci ed è inviato al Consiglio regionale entro il 30 aprile di ogni anno.

Articolo 9 **(Norma finanziaria)**

1. La Regione concorre al finanziamento dell'attività del centro con un contributo annuale a carico del bilancio del Consiglio regionale.



Articolo 10
(Norma transitoria)

1. Fino alla nomina del Consiglio direttivo del Centro Studi giuridici e politici restano in carica il Presidente ed i componenti dell'attuale Comitato direttivo.

Articolo 11
(Abrogazioni)

1. La legge regionale 26 maggio 1975, n. 38 è abrogata.

L'ESTENSORE
Rosanna Montanucci
